



**PROTOCOLLO QUADRO DI INTESA PER LA VIGILANZA COLLABORATIVA
SUGLI INTERVENTI DA AVVIARE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO IN SANITÀ, DI
CUI ALL'ART. 20 DELLA LEGGE 67/1988, E AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 281 DELLA LEGGE 213/2023
CON IL MINISTERO DELLA SALUTE**

PREMESSO CHE

- l'art. 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 definisce le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche solo ANAC);
- l'art. 222, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
- l'art. 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 dispone che per affidamenti di particolare interesse l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;
- l'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o, comunque, contrastanti con le disposizioni di settore;
- detta attività si svolge in presenza dei presupposti e secondo le modalità procedurali disciplinati dal Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, emanato con Delibera n. 269 del 20.06.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023;
- l'art. 3 del predetto Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa, dispone che le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, a individuare clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, situazioni di conflitto di interesse, nonché a monitorare lo svolgimento dell'intera procedura di gara ed eventualmente la fase di esecuzione;
- l'art. 4 del citato Regolamento individua specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma a casi di particolare interesse;
- il richiamato art. 4 al comma 1 indica come di particolare interesse:
 - a) gli affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;
 - b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;
 - c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
 - d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000,00 di euro;
 - e) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 50.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 5.000.000,00 di euro, rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari;
- anche al di fuori delle ipotesi individuate al comma 1, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale o, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, il Consiglio può disporre l'accoglimento di istanze di verifica preventiva di documentazione e atti di gara o anche solo fasi della procedura di gara; l'attività di cui al comma 1 può essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi in cui uno o più contratti siano stati oggetto dell'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 1, del d.l. n. 90/2014;



CONSIDERATO CHE

- In data 09 luglio 2024, valutate le esigenze manifestate dalle regioni sull'opportunità di mettere a disposizione strumenti idonei relativi alla valutazione di operazioni di partenariato pubblico-privato, che saranno avviate da parte dei soggetti beneficiari dei finanziamenti nell'ambito dei programmi di investimento in sanità, di cui all'art. 20 della legge 67/1988 - ritenute di maggiore rilevanza e complessità, il Ministero della Salute - Direzione generale della programmazione sanitaria ha formulato una richiesta di attivazione della vigilanza collaborativa;
- ai sensi dell'art. 1 co. 281 della legge 213/2023, con accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è aggiornato il documento recante la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all' Accordo del 28 febbraio 2008, stipulato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e concernente l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;
- l'Autorità, riscontrando i presupposti di cui all'art. 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, e all'art. 4, del vigente Regolamento ANAC in materia di Vigilanza Collaborativa, ha valutato la sussistenza delle condizioni richieste per la stipula di accordo volto a disciplinare le attività di vigilanza collaborativa,

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche l'Autorità), nella persona del Presidente, *Avv. Giuseppe Busia*,

e

il Ministero della Salute (di seguito anche il Ministero), nella persona del Ministro, *Prof. Orazio Schillaci*,

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI INTESA

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Articolo 2

(Finalità)

1. Con il presente Protocollo, l'Autorità ed il Ministero della Salute definiscono le modalità mediante le quali è possibile ricorrere alla vigilanza collaborativa ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h), del d.lgs. n. 36/2023.
2. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore e all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
3. Ai fini dell'efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato l'ambito di intervento sul quale espletare l'attività disciplinata dal Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, delibera n. 269 del 20 giugno 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 151 del 30.06.2023.
4. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolge secondo le modalità ed i termini indicati dal già richiamato Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, per assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.



Articolo 3

(Oggetto)

1. L'Autorità si rende disponibile a svolgere l'attività di vigilanza collaborativa per le procedure di gara, anche relative ad operazioni di partenariato pubblico-privato, che saranno avviate da parte dei soggetti beneficiari dei finanziamenti nell'ambito dei programmi di investimento in sanità di cui all'art. 20 della legge 67/1988, anche alla luce dell'aggiornamento del documento recante la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità ai sensi dell'art. 1, comma 281, della 213/2023, ritenute di maggiore rilevanza e complessità, secondo le valutazioni della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute.

Articolo 4

(Adesione al Protocollo)

1. Il Ministero della Salute si impegna a rendere nota ai soggetti beneficiari dei finanziamenti e titolari degli interventi la possibilità di avere accesso al supporto dell'ANAC, nelle forme della vigilanza collaborativa, come regolata dalla legge, dal citato regolamento ANAC e dal presente Protocollo.
2. A tale fine, l'Autorità avvia l'attività di vigilanza con riferimento alla specifica procedura di affidamento, in seguito al ricevimento di una comunicazione di adesione da parte delle amministrazioni beneficiarie e della contestuale trasmissione della relativa documentazione da parte delle stesse, previa comunicazione di attivazione del protocollo da parte del Ministero della Salute - Dipartimento della programmazione sanitaria. Nella medesima comunicazione è indicato l'ente o il soggetto incaricato di svolgere le funzioni di stazione appaltante/ente concedente, che, conseguentemente, sarà abilitato all'interlocuzione con l'Autorità.
3. L'Autorità si rende altresì disponibile, per tutta la vigenza del presente protocollo, a partecipare a preliminari tavoli tecnici e di coordinamento con il Ministero, anche unitamente ad altri soggetti istituzionali, in relazione alle necessità e competenze richieste per gli interventi da realizzare ai sensi dell'art. 20 della legge 67/1988.

Articolo 5

(Documenti oggetto di verifica preventiva nell'ambito della vigilanza collaborativa)

1. È oggetto di verifica preventiva la seguente documentazione:
 - decisione di contrarre o provvedimento equivalente;
 - bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
 - disciplinare di gara;
 - capitolato;
 - schema di contratto/convenzione;

 - provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice, da trasmettere unitamente agli elenchi dei partecipanti alla gara e degli eventuali subappaltatori e ausiliari;
 - verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
 - provvedimenti di esclusione;
 - proposta di aggiudicazione e aggiudicazione;
 - contratto o convenzione stipulata;
 - ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell'ambito della fase di aggiudicazione.
2. I verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse sono trasmessi successivamente alla sottoscrizione, prima dell'adozione di provvedimenti con rilevanza esterna.
3. L'Autorità si riserva, comunque, la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

Articolo 6

(Attività di coordinamento da parte del Ministero della Salute)



1. È onere del Ministero della Salute coordinare le comunicazioni relative alle attività di vigilanza collaborativa secondo il procedimento sopra indicato e, più in generale, in conformità alle previsioni contenute nel presente Protocollo di Intesa e nel Regolamento ANAC in materia di vigilanza collaborativa.
2. Le osservazioni rese dall'Autorità nell'espletamento dell'attività di vigilanza collaborativa sono indirizzate alla stazione appaltante/ente concedente e, per conoscenza, al Ministero della Salute - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria.

Articolo 7

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. Con l'adesione al Protocollo, le stazioni appalti/enti concedenti titolari degli interventi si impegnano ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola:
"1. Ogni qualvolta sia stata disposta una misura cautelare personale o reale da parte del giudice penale o sia intervenuto rinvio a giudizio per condotte illecite relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto oggetto di vigilanza collaborativa per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. per i seguenti soggetti: i. soggetti indicati all'art. 94, comma 3 e 4, del d.lgs. 36/2023; ii. titolare effettivo come definito ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 231/2007; iii. dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, questa amministrazione si impegna a:
 - a) *escludere dalla procedura di gara - ove ricorrano i presupposti dell'art. 95, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 - o risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 122 e 190 del d.lgs. 36/2023, salvo che non ravvisi elementi per formulare specifica motivazione in ordine alla persistenza, in capo all'operatore economico interessato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, del requisito di moralità e affidabilità professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023, dando tempestiva comunicazione dei relativi esiti all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito alla eventuale applicazione delle misure previste dall'art. 32 del d.l. n. 90/2014, convertito nella legge 114 del 2014;*
 - b) *procedere, nel caso in cui sia stata disposta motivatamente l'aggiudicazione oppure la prosecuzione del rapporto contrattuale ai sensi della precedente lettera a), alla trattenuta provvisoria dell'utile d'impresa derivante dall'esecuzione del contratto, quantificato presuntivamente nel 10% del relativo corrispettivo, fino all'esito del giudizio penale di primo grado;*
 - c) *promuovere ogni azione utile a una revisione del proprio PTPCT o della corrispondente parte del PIAO, qualora il procedimento penale coinvolga anche propri rappresentanti e/o dipendenti, comunicando tempestivamente all'ANAC, per il tramite del RPCT, le iniziative intraprese e le conseguenti misure organizzative adottate quale ulteriore presidio di prevenzione del rischio corruttivo.*

2. Nel caso in cui i provvedimenti dell'autorità giudiziaria indicati al comma 1 siano adottati per condotte che riguardino contratti pubblici diversi da quello oggetto di vigilanza collaborativa, l'amministrazione valuta l'affidabilità e l'integrità dell'operatore economico interessato ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023, ai fini dell'eventuale esclusione dalla procedura di aggiudicazione o della risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 122 e 190 del d.lgs. 36/2023, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità".
2. Resta ferma la facoltà degli enti titolari degli interventi di introdurre la suddetta clausola anche in accordi contrattuali ulteriori ed anche al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici.
3. In ogni caso, la stazione appaltante/ente concedente e il Ministero della Salute, nell'ambito delle funzioni di coordinamento di cui al presente Protocollo, si impegnano a fornire all'Autorità tempestive informazioni in merito alle operazioni nelle quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nei relativi bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

Articolo 8

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:



- a. gli atti di cui al precedente articolo 5 sono trasmessi all'Autorità – e per conoscenza al Ministero della Salute - preventivamente alla loro formale adozione, da parte dell'ente che svolge le funzioni di stazione appaltante/ente concedente, indicato come tale nella comunicazione di adesione;
 - b. a seguito della trasmissione, l'Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;
 - c. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell'Autorità, quest'ultima formula un rilievo motivato e lo trasmette al Ministero della Salute e all'ente titolare dell'intervento indicato nella comunicazione di adesione.
2. In tale ultima ipotesi di cui alla precedente lettera c, l'ente che svolge le funzioni di stazione appaltante/ente concedente:
- a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
 - b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza.

Articolo 9

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Articolo 10

(Richieste di accesso agli atti)

1. Le richieste di accesso agli atti che riguardino, nello specifico, le note con cui l'Autorità rende le proprie osservazioni nell'espletamento della vigilanza collaborativa ai sensi del presente Protocollo, sono trattate ed istruite dalla stazione appaltante/ente concedente titolare dell'intervento, che si impegna a concedere l'accesso alle suddette note, nel rispetto delle vigenti leggi.

Articolo 11

(Prerogative e responsabilità delle stazioni appaltanti/enti concedenti)

1. Le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva delle rispettive stazioni appaltanti/enti concedenti, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

MINISTERO DELLA SALUTE

Il Ministro

Prof. Orazio Schillaci